



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- SECONDA SEZIONE CIVILE -

Nella persona del giudice monocratico dott. Roberto Notaro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. 70865 dell'anno 2010

TRA

e

elett.te dom.ti in Napoli presso lo studio degli avv.ti Michele Liguori e Tiziana Conte che li
rappresentano e difendono come da procura in atti.

APPELLANTE

E

UGF Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante,

elett.te dom.ta in Napoli presso lo studio dell'avv. Antonio A. Iervolino che la rappresenta e difende
come da procura in atti.

APPELLATA

E

De Falco Giuseppe

APPELLATO CONTUMACE

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 973/2009 del giudice di pace di Pozzuoli.



CONCLUSIONI

All'udienza del giorno 11.3.16 le parti concludevano come da verbale chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.

e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 973/2009 emessa dal giudice di pace di Pozzuoli chiedendone la riforma, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. Con il primo motivo di appello lamentava che il gdp aveva erroneamente ritenuto prescritto il proprio diritto, con conseguente rigetto della sua domanda. Con il secondo motivo l'appellante lamentava una incongrua liquidazione del danno del suo motociclo, un mancato esame degli elementi presenti nel processo, nonché una contraddittoria motivazione. Con il terzo e quarto motivo l'appellante lamentava una mancata e comunque incongrua liquidazione del danno da ritardo. Con il quinto motivo lamentava la mancata liquidazione del danno emergente per la parcella del difensore per la parcella stragiudiziale del difensore e del CT di parte. Con il sesto motivo lamentava la erronea compensazione delle spese processuali. Con il settimo motivo la lamentava una incongrua liquidazione delle spese di lite.

L'assicurazione appellata si è costituita eccependo preliminarmente la tardività dei gravami e nel merito la loro infondatezza, per cui ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Nel corso del giudizio è stata chiesta più volte all'ufficio del giudice di pace la trasmissione del fascicolo di primo grado, ma gli atti non sono mai pervenuti a questo ufficio nonostante le reiterate richieste nel corso di diversi anni. La causa può comunque essere decisa anche in assenza del fascicolo tenuto conto che l'appellante ha depositato le copie delle comparse delle parti, dei verbali di causa e della sentenza impugnata.



Va premesso che al giudizio in esame non è applicabile il nuovo termine semestrale per l'impugnazione di cui all'art. 327 cpc in quanto, ai sensi dell'art. 58 della L. 69/2009, la riforma si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. La giurisprudenza ha chiarito che a tal fine deve verificarsi quando il giudizio sia iniziato in primo grado, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (*Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19969 del 06/10/2015*). La nuova norma non si applica quindi nel caso di specie trattandosi di giudizio instaurato in primo grado nell'anno 2006.

Nè può dirsi decorso il termine breve per l'impugnazione ex art. 326 cpc, a seguito della notifica della sentenza alla UGF in data 12.1.2010, considerato che ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza deve avvenire non alla parte ma al procuratore costituito, in modo da assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l'opportunità della proposizione del gravame (*Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2133 del 03/02/2016*).

Ciò detto, il primo motivi di appello risulta fondato e va accolto nei termini che seguono.

Nella pronuncia impugnata il giudice di pace ha dichiarato prescritto il diritto del ai sensi dell'art. 2947 c.c. Tale pronuncia risulta errata in quanto il gdp ha affermato che l'UGF avrebbe tempestivamente proposto l'eccezione di prescrizione nella propria comparsa di costituzione. In realtà dalla lettura di tale comparsa emerge che l'eccezione era stata proposta solo nei confronti della in quanto il non era ancora costituito. Al momento della costituzione dell'interventore, avvenuto alla prima udienza del 9.10.2006 l'assicurazione non ha eccepito la prescrizione del suo diritto, né lo ha fatto nell'udienza successiva, incorrendo in tal modo nelle decadenze di rito. Il gdp avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'eccezione proposta nei confronti dell'interventore nella comparsa conclusionale, valutando nel merito la sua domanda.

L'appellante ha quindi diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti nell'incidente.

Accertato il diritto al risarcimento dei danni subiti, va premesso che questo giudice, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, ritiene che il danno alla salute (o danno



biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Tale voce di danno va collocata nella categoria del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cass. nn. 7281, 7282, 7283, 8827 e 8828 del 2003; nonché C. Cost. sentenza n. 233 del 2003). In tutte queste pronunce la Suprema Corte ha affermato, infatti, di voler definitivamente abbandonare la vecchia tripartizione a favore di un sistema bipolare, più semplice e razionale, che vede la contrapposizione tra l'art. 2043 (danno patrimoniale) e l'art. 2059 c.c. (danno non patrimoniale).

Nell'art. 2043 c.c. rientra così solo il danno patrimoniale, mentre tutte le altre voci di danno fanno parte dell'art. 2059 c.c. Quest'ultimo comprende, dunque, tanto il danno biologico che quello morale: entrambi, infatti, sono da considerarsi danni non patrimoniali che solo a fini risarcitori vengono liquidati con un equivalente monetario.

Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito.

In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica; solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.



In definitiva, il danno subito dalla parte ammonta ad € 4.136,94. I convenuti vanno quindi condannati al pagamento in solido della metà di tale somma, in ragione dell'accertato concorso di colpa ex art. 2054 c.c., pari ad € 2.068,47.

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).

La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla devalutazione di quanto sopra indicato al momento dell'incidente. Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi.

Poichè la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.

Il secondo motivo di appello, con il quale si lamenta l'incongrua liquidazione del danno al motociclo, risulta infondato tenuto conto che il gdp ha correttamente motivato il proprio



convincimento quantificando i danni in ragione della tipologia e della data di immatricolazione del veicolo, nonché dei danni visibili nelle foto agli atti.

Il terzo e il quarto motivo di gravame sono parzialmente fondati nella misura in cui il gdp, liquidando il danno all'attualità, avrebbe dovuto far decorrere sulle somme liquidate gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo. Viceversa, l'appellante non ha fornito la prova di aver subito ulteriori danni da ritardo, motivo per il quale nulla è dovuto oltre gli interessi legali. La sentenza va quindi parzialmente riformata in tal senso, precisando che sulla somma liquidata in primo grado di € 175,00 decorrono gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.

Il quinto motivo è infondato non avendo la parte diritto al pagamento della parcella del difensore per la fase stragiudiziale e del CT di parte in mancanza di specifica prova delle attività compiute. Anche il sesto e settimo motivo di appello sono infondati tenuto conto che correttamente il gdp ha ritenuto di compensare per la metà le spese di lite in ragione del concorso di colpa liquidando le stesse in maniera congrua tenuto conto del modesto valore della controversia.

Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e sono liquidate secondo i parametri vigenti, tenuto conto del modesto valore della controversia desunto dalle somme riconosciute e in favore del procuratore anticipatario. Si precisa che le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate secondo la nuova tariffa ex D.M. Giustizia 10/3/2014 essendosi l'attività difensiva conclusa dopo l'entrata in vigore di tale normativa.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, **in riforma parziale** della sentenza impugnata così provvede:

condanna la UGF Assicurazioni spa e De Falco Giuseppe al pagamento in solido, in favore di
della somma risultante dalla devalutazione di € 2.068,47 al momento dell'incidente (17.5.2003); su tale somma andranno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi. Sul totale così ottenuto decorreranno gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.



condanna la UGF Assicurazioni spa e De Falco Giuseppe al pagamento in solido, in favore di
della di € 175,00 oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza
di primo grado fino all'effettivo pagamento.

condanna la UGF Assicurazioni spa e De Falco Giuseppe al pagamento in solido, in favore degli
avv.ti Michele Liguori e Tiziana Conte, delle spese processuali del presente grado di giudizio che
liquida in € 87,66 per spese ed € 1.250,00 per compensi oltre accessori di legge ai sensi del D.M.
Giustizia 10.3.2014.

Napoli, 10.6.2016

IL GIUDICE

dott. Roberto Notaro

